

IMPUTAZIONE

SOMMARIO

1. - NOZIONE
2. - FUNZIONE DELL'IMPUTAZIONE
3. - IL CONTENUTO DELL'IMPUTAZIONE
4. - LA MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE IN UDIENZA PRELIMINARE
5. - LA MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE NEL GIUDIZIO ABBREVIATO
6. - LA MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE IN DIBATTIMENTO
7. - FONTI NORMATIVE
8. - BIBLIOGRAFIA

I. - NOZIONE

L'imputazione, vista nel momento della necessaria comunicazione al destinatario, consiste nell'«attribuzione ad una persona di un fatto determinato costituente reato» (LEONE, G., [35], 255; così anche CONSO, G., [14], 340, FOSCHINI, G., [23], 93, e NUVOLONE, [43], 38); con riferimento, invece, al contenuto, essa coincide con il fatto di reato descritto nei requisiti minimi necessari alla sua individuazione e alla conseguente qualificazione in termini di illecito penale (per questa duplicità di significati v. DOMINIONI, O., [20], 818).

La formulazione dell'imputazione costituisce il modo di esercizio dell'azione penale, che può prendere forma in una richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di applicazione della pena (o nel consenso prestato a fronte della richiesta dell'imputato), di giudizio direttissimo o di emissione del decreto penale di condanna (art. 405 c.p.p. 1988; v. INZERILLO, G., [33], 736).

Rispetto alla disciplina prevista nel codice del 1930 l'*iter* formativo è oggi profondamente diverso.

Vigente quel codice, il titolare dell'azione penale, ricevuta la *notitia criminis*, doveva verificare, per mezzo delle indagini preistruttorie, che essa non fosse manifestamente infondata, a meno che tale carattere non emergesse *ictu oculi*; appurata la manifesta infondatezza doveva richiedere l'emissione di un decreto di non doversi promuovere l'azione penale (per una compiuta ricostruzione dei diversi profili connessi al tema dell'archiviazione cfr. CAPIROLI, F., [8]); in caso contrario era tenuto alla formulazione dell'imputazione con cui dava avvio all'istruzione.

Sotto il profilo statico l'imputazione segnava l'instaurazione del processo in coincidenza con la «fissazione sintetica e formale di un fatto, considerata in via provvisoria come reato», delimitando il confine tra gli atti di istruzione preliminare (ossia un'attività che non poteva ancora dirsi propriamente processuale) e l'istruzione vera e propria; sotto il profilo dinamico, invece, essa si dispiegava diacronicamente, nel senso che «l'originario giudizio attributivo di un fatto costituente reato ad una persona, espresso in termini di mera possibilità (imputazione), si [anda]va progressivamente perfezionando

nel corso del processo, fino ad esprimersi, alla sua conclusione, in termini di probabilità (accusa)» (PERCHINUNNO, V., [46], 2 ss.).

In quel contesto i termini «imputazione» e «accusa» erano riservati rispettivamente al primo e al secondo atto della serie appena descritta. Si delineava, così, una distinzione concettuale tra l'una e l'altra, nonostante il legislatore usasse con disinvoltura ed indifferentemente i termini, anche con riferimento agli stessi atti: si pensi alla rubrica degli artt. 445 e 477 c.p.p. 1930, ove si menzionano, rispettivamente, i termini «imputazione» e «accusa», nonostante ambedue le norme si riferissero ad un momento processuale (quello della fase del giudizio) nel quale ormai l'originaria imputazione si era definitivamente cristallizzata nell'accusa contenuta in uno degli atti terminativi della fase istruttoria.

La situazione è, ora, sensibilmente mutata, dal momento che il codice fornisce una nozione di esercizio dell'azione penale e la connota in termini di concretezza. La linea normativa di riferimento è ravvisabile negli artt. 50, 326 e 405 c.p.p., dove l'art. 50 stabilisce che il pubblico ministero esercita l'azione ove manchino i presupposti per richiedere l'archiviazione; l'art. 326 fissa la relazione finalistica tra le indagini preliminari e le determinazioni sull'azione, mentre non vi è più traccia dell'obbligo che l'art. 299 c.p.p. 1930 imponeva al giudice istruttore di compiere tutti gli atti «necessari per l'accertamento della verità» (l'art. 326 dispone, invero, che «il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono le indagini preliminari per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale»); l'art. 405 elenca la tipologia di atti che sostanziano l'esercizio dell'azione penale, doveroso in assenza delle condizioni per la richiesta di archiviazione in ragione della natura concreta dell'azione (GREVI, V., [27], 1274).

Sicché, anteriormente all'esercizio dell'azione penale le esigenze investigative impediscono la formulazione di una vera e propria imputazione; e anche quando si è in presenza di un bisogno di «contestazione», esso si risolve in un provvedimento – come un'ordinanza cautelare – caratterizzato dalla provvisorietà dell'addebito e, perciò, suscettibile di sviluppi in ragione del progredire delle indagini. La differenza è facilmente percepibile dal linguaggio codicistico che, nel disciplinare l'istituto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 *bis* c.p.p.), affida alla comunicazione in favore dell'indagato e del suo difensore solamente l'*enunciazione sommaria del fatto*; parimenti, l'ordinanza che applica una misura cautelare contiene, a norma dell'art. 292, comma 2, lett. b), c.p.p., la *descrizione sommaria del fatto* con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate.

Dunque, la formulazione dell'imputazione si sposta in avanti, come adempimento dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale, fonte essenziale della garanzia di indipendenza del pubblico ministero (Corte costituzionale, sentenza n. 420 del 1995. L'impalcatura scaturita dal codice del 1988 mostra caratteri autenticamente innovativi allorché colloca l'esercizio dell'azione non già nell'*incipit* del procedimento ma, a valle, solo in esito alla fase delle indagini preliminari per DI CHIARA, G., [19], 243).

Ne sono attestazione i diversi passaggi e la felice scelta di distinguere tra «contestazione del fatto» (art. 65 c.p.p.), «som-

maria enunciazione del fatto» (art. 375 e 415 *bis* c.p.p.) e «imputazione» (artt. 405 e 409 c.p.p.), per preservare la specifica funzione dell'imputazione nel gioco di sistema innanzi designato.

Quanto detto conferma la fisionomia di un'azione «concreta», qualificata non come mera domanda di un intervento del giudice anche solo per attestare la manifesta infondatezza della notizia di reato, ma quale richiesta di giudizio intorno ad un'imputazione costruita sulla scorta dell'intero compendio delle risultanze della fase investigativa (DI CHIARA, G., [19], 243).

Il codice vigente, riempiendo di contenuto l'azione (= azione in senso concreto), si pone in linea con il contenuto «giuridico» dell'art. 112 Cost., che trova naturali «limiti» costituzionali nel diritto al «non processo» del sottoposto ad indagini. Invero, se il contenuto politico della norma non può non elevarsi a garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero, il suo manifestarsi nella veste giuridica di obbligo non nasconde che esso non è incondizionato, venendo ad esistere sempre che la prognosi di condanna sia tale da «affievolire» la presunzione di non colpevolezza, qui richiamata nella sua dimensione di regola di comportamento (RICCIO, G., [54], 1 ss.). Peraltro è stato opportunamente sottolineato che «l'art. 112 Cost. assegna all'archiviazione una ben precisa collocazione funzionale», quella di «accertare l'inesistenza dei presupposti dell'obbligo di agire» (così, GIOSTRA, G., [26], 2). L'imputazione costituisce pertanto lo spartiacque tra giurisdizione di garanzia e giurisdizione di accertamento, tra procedimento (per l'azione) e processo (per il giudizio), tra indagini e prova, tra difesa e contraddittorio; e, proprio per questo, essa deve contenere una rappresentazione del fatto sufficientemente delineata quanto ai connotati di verifica dell'accadimento reale contestato (v. *infra*, 3.).

2. - FUNZIONE DELL'IMPUTAZIONE

La cristallizzazione dell'imputazione nell'atto di esercizio dell'azione costituisce snodo fondamentale del procedimento perché delimita l'oggetto del contraddittorio processuale al fine, innanzitutto, di garantire l'effettivo e concreto esercizio del diritto di difesa dell'imputato.

In tale ottica l'imputazione ha una spiccata vocazione all'immutabilità, ancorché la legge ne consenta, in presenza di determinati presupposti, la modificazione e/o l'integrazione (artt. 423 e 516 ss. c.p.p.) anche in ragione della pluralità di funzioni ad essa conferite, che possono così riassumersi:

a) preclude la proponibilità della richiesta di archiviazione. In forza del principio di irretrattabilità dell'azione, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 50, comma 3, e 60, comma 2, c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio non può essere revocata. Anzi, la giurisprudenza ha chiarito come un eventuale provvedimento di revoca della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, determinando una indebita regressione del procedimento, debba essere considerato atto abnorme (così Cass., sez. VI, 16.11.1990, Sica, in *Cass. pen.*, 1991, 93);

b) attribuisce al giudice il potere-dovere di decidere sul merito della vicenda. Nel caso di richiesta di rinvio a giudizio l'imputazione giustifica la domanda di emissione del decreto che dispone il giudizio che vincola il giudice ad un adempimento procedurale e, cioè, alla fissazione dell'udienza preliminare e all'assunzione di una decisione circa la necessità di un giudizio. Proposta la richiesta di rinvio a giudizio, il processo non può regredire, se non nei casi tipizzati dal codice di rito ovvero quelli di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per reato per cui deve procedersi a citazione diretta *ex art.* 550 c.p.p. e di difetto di giurisdizione o di competenza;

c) conferisce al destinatario la qualità di imputato (art. 60, comma 1, c.p.p.), qualità che – secondo il dettato di cui all'art. 648 c.p.p. – si perde a seguito della pronuncia di una sentenza non più soggetta ad impugnazione; e che può rias-

sumersi solo per effetto della revoca della sentenza di non luogo a procedere o a seguito dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 c.p.p.; d) costituisce il presupposto delle pronunce sulla competenza, per qualsiasi causa, con incidenza diretta sul procedimento in corso. Invero, prima dell'esercizio dell'azione le decisioni sulla competenza hanno efficacia limitata soltanto al provvedimento richiesto, perché il giudice per le indagini preliminari interviene episodicamente ed esplica appunto una *iurisdictio ad acta* in funzione di garanzia e di controllo sull'operato del pubblico ministero. Quest'ultimo conserva comunque la titolarità e la direzione della fase procedimentale e rimane libero, a fronte di una decisione di incompetenza, di proseguire nelle indagini. L'assenza di un effetto vincolante sull'intero procedimento si spiega in ragione del carattere parziale della cognizione del giudice, che esercita i suoi poteri sulla base dei soli atti prodotti con la domanda incidentale (RUGGERI, F., [57], 13-15, 209). Con la formulazione dell'imputazione, invece, le decisioni di diniego della competenza hanno effetto sull'intero processo e devono essere adottate con sentenza, forma necessaria del provvedimento conclusivo del processo;

e) dove, pone quale atto di esercizio dell'azione penale, la condizione per l'apprezzamento del fenomeno della litispendenza, anche non collegato a violazioni delle regole di competenza e che quindi si verifichi per la duplicazione dei processi presso la stessa sede giudiziaria. Fuori dei casi di conflitti positivi, che postulano la diversità delle autorità giudiziarie che contemporaneamente prendano cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, e fuori delle ipotesi in cui si abbia una sentenza irrevocabile che giustifichi il ricorso alla regola del *ne bis in idem* di cui all'art. 649 c.p.p., la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella pronuncia di non doversi procedere per improvvisabilità dell'azione penale lo strumento risolutivo della litispendenza, in attuazione di un principio di portata generale (in tal senso v., da ultimo, Cass., S.U., 28 giugno 2005, Donati ed altro, n. 231799-231800, in *CED Cass.*, n. 231734655/05). La figura evocata è quella della preclusione per consumazione, corollario dei connotati di razionalità e di ordine del processo, che si qualifica, per il progresso esercizio, con la formulazione dell'imputazione, dello stesso potere, e cioè del potere di azione. In buona sostanza l'esercizio dell'azione in relazione ad una determinata imputazione impedisce che sia instaurato un nuovo processo contro la stessa persona per il medesimo fatto, e ciò perché il potere di azione si è definitivamente consunto;

f) orienta le attività probatorie (artt. 187, 190, 467, 495, 506 e 507 c.p.p.). L'art. 187 c.p.p., nel disporre che «possono costituire oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza», indica l'oggetto di prova. La disposizione dimostra la *torsione* della prova dal dominio del giudice a quello delle parti. Invero, a norma dell'art. 299 c.p.p. del 1930, il giudice istruttore poteva orientare la propria indagine probatoria verso qualunque direzione e verso qualunque obiettivo di verità. Viceversa, il vigente codice di rito ha opportunamente delimitato l'oggetto della prova quale premessa per la corretta dialettica tra le parti. Del contenuto di garanzia dell'art. 187 c.p.p. è conferma il fatto che, se nel corso dell'udienza preliminare o di quella dibattimentale emergono fatti diversi, circostanze aggravanti o reati connessi, il pubblico ministero ha l'obbligo di modificare l'imputazione – una diversa disciplina è invece dettata per il caso in cui si prospetti un fatto nuovo (cfr. *infra*, 6.) – proprio perché essa è oggetto del diritto di «difendersi provando» (la disciplina sui termini a difesa, nei casi di modifica dell'imputazione – art. 519 c.p.p. –, rispetta questa *ratio*: punta sul tema di prova risultante a seguito delle nuove contestazioni, e riconosce all'imputato il diritto di organizzare la propria difesa per una verifica che deve andare oltre l'originario tema di prova);

g) infine, limita il potere decisorio del giudice (art. 521 c.p.p.), condizionato dalla precisa e chiara esposizione del fatto im-

putato (art. 417 c.p.p.), caratteri che si legano allo sviluppo probatorio (art. 423 e 516-518 c.p.p.) fino alla definitiva cristallizzazione in sentenza (art. 521 c.p.p.; v. RICCIO, G., [54], 24 ss.). Sicché l'imputazione – fissando sia pure in modo non definitivo il *thema decidendum* – imposta il processo inteso come *costruzione giuridica*, come sintesi del dato empirico e di una complessa qualificazione giuridica (cfr. FOSCHINI, G., [23], 93; PERCHINUNNO, V., [46], 1 ss.). Di qui l'ammissibilità della imputazione alternativa. Ed invero può ritenersi orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui è legittima la imputazione formulata in modo alternativo essendo l'imputato «messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito». Addirittura la Corte di cassazione sostiene che in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati sia possibile formulare «contestazioni alternative» anche col decreto di citazione a giudizio (particolarmente incisivo in merito è il ragionamento di Cass., sez. V, 23.1.1997, n. 6018, Montanelli ed altri, in *CED Cass.*, n. 208084). Non così in dottrina, secondo cui non sarebbe possibile neanche una contestazione alternativa di diverse modalità concernenti l'esecuzione dello stesso reato, data la prevalenza del *favor rei* (è questa la tesi di Lozzi, G., [36], 43. In senso sostanzialmente conforme, pur ricordando l'esistenza di opinioni divergenti, PISANI, M., [47], 506. Per quanto ci riguarda, già in altra occasione abbiamo ritenuto problematico legittimare imputazioni alternative o, addirittura, generiche, sul presupposto funzionale della imputazione, quello cioè di garantire oggetto della prova e ambiti decisori. In argomento cfr. MAFFEO, V., [38], 157). L'imputazione ha invece perso la funzione di assicurare la completa *discovery* sugli atti di indagine che aveva prima della legge 16 dicembre 1999, n. 479. Oggi la *discovery* è stata anticipata e si ha non più al momento del deposito della richiesta di rinvio a giudizio – per mezzo della trasmissione del fascicolo delle indagini preliminari alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare (art. 416, comma 2, c.p.p.) – ma sin dalla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415 bis c.p.p.*, che pone la difesa dell'indagato nelle condizioni di conoscere il contenuto del fascicolo del pubblico ministero. L'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.* è infatti inteso a permettere il contatto fra l'organo dell'accusa e la difesa, con una chiara finalità deflattiva, favorendo l'interlocuzione con il pubblico ministero, funzionale al non esercizio dell'azione penale (cfr., per tutti, CAPRIOLI, F., [9], 270 ed AMODIO, E., [1], 5), con incisive implicazioni sull'approfondimento del quadro probatorio e sul grado di completezza nella descrizione dell'atto imputativo (su questo specifico aspetto si veda SCALFATI, A., [60]).

3. - IL CONTENUTO DELL'IMPUTAZIONE

Coerentemente con il ruolo centrale dell'imputazione l'art. 417, comma 1, lett. a) e b), c.p.p. prevede che lo stesso nella richiesta di rinvio a giudizio sia descritto il fatto criminoso, che sia giuridicamente qualificato e che ne sia indicato l'autore. Il pubblico ministero è tenuto alla compiuta descrizione degli elementi che concorrono alla penale rilevanza e all'individuazione di tutte le componenti della fattispecie, oggettive e soggettive, nonché degli eventuali elementi accessori (CARNELUTTI, F., [10], 127; CONSO, G., [14], 341). In particolare, a seguito della riforma dell'art. 417, comma 1, lett. b) – ad opera dell'art. 18 della legge n. 479 del 1999 –, il fatto di reato deve essere espresso «in forma chiara e precisa» e deve essere accompagnato dall'enunciazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge («adesso al pubblico ministero si richiedono opzioni limpide quando decide di dare impulso al processo;

del resto egli – avendo effettuato una scelta nei termini di sostenibilità dell'accusa – possiede un panorama sufficientemente affinato che va riassunto con dovizia nell'atto imputativo». Così, SCALFATI, A., [60], 2821). L'indicazione delle disposizioni di legge violate deve essere poi accompagnata, eventualmente, dal *nomen juris*, per l'esatta qualificazione giuridica del fatto.

Ebbene, l'imputazione è «chiara» solo allorché il pubblico ministero non si sia limitato ad «esporre le circostanze di fatto, ma ne abbia esplicitato il loro rilievo accusatorio, le loro connessioni reciproche e il contesto nel quale si inseriscono»; l'imputazione è «precisa» quando vi siano esposti tutti i dati di fatto di cui si è avuta conoscenza mediante le indagini e che valgono a circostanziare il fatto sotto il profilo della condotta, dei mezzi esecutivi, delle modalità di luogo e di tempo, dell'elemento soggettivo, dell'evento (su tali aspetti v. CASSIBBA, F., [11], 130-131 e bibliografia *ivi* citata).

I requisiti della «chiarezza» e della «precisione», che valgono ad imporre al pubblico ministero uno *standard* qualitativamente elevato della descrizione del fatto, dunque, non formano un'endiadi, operando ciascuno su fronti semantici differenti, ancorché strettamente connessi. Ed, invero, il primo evita l'ambiguità dell'imputazione, il secondo la genericità.

La novità è di non poco conto, dal momento che prima della modifica del 1999 il problema degli effetti dell'imputazione oggettiva «generica» aveva mantenuto divise dottrina e giurisprudenza. Quest'ultima riteneva che l'imputazione «generica» desse luogo ad una mera irregolarità: il giudice dell'udienza preliminare avrebbe potuto invitare il pubblico ministero ad attivare il meccanismo previsto dall'art. 423 c.p.p. per rimediare alla genericità dell'imputazione (cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. I, 30 marzo 2004, in *Cass. pen.*, 2005, 903; Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 1999, in *Cass. pen.*, 2001, 2458; Cass. pen., sez. I, 20 marzo 1998, Barbaro, in *Riv. pen.*, 1999, 89). Di diverso avviso la dottrina, secondo cui l'assenza o il difetto dei requisiti essenziali dell'imputazione, essendo ricollegabile all'iniziativa del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale, causa una nullità assoluta (l'inosservanza del dovere del pubblico ministero di descrivere con puntualità il fatto addebitato all'imputato determina la nullità dell'atto imputativo per violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b, c.p.p. per CAIANIELLO, M., [7], 2471; CESARI, C., [13], 297; DI BITONTO, M.L., [17], 1024; DOMINIONI, O., [20], 279; GROSSO, D., [30], 90; PANZAVOLTA, M., [45], 357; RAFARACI, T., [49], 70; RAFARACI, T., [50], 329; ROMANO, A.M., [56], 707; VALENTINI, C., [63], 437; VARRASO, G., [64], 333. Altri hanno invece affermato che la eventuale sanzione, per il detto vizio, trattandosi di domanda, dovrebbe essere la inammissibilità, non la nullità; peraltro gli stessi reputano opportuno il silenzio in quella norma per vizio di sommarietà dell'imputazione, sopperendo alla sanzione l'itinerario correttivo di cui all'art. 423 c.p.p. Così RICCIO, G., [54], 11; IASEVOLI, C., [31]. Su diversa posizione cfr., altresì, GRIFFO, M., [28], 3784 e LEO, G., [34], 1495). La dottrina, ancora, ha ritenuto non conforme a legge che il giudice inviti il pubblico ministero a fare uso del meccanismo previsto dall'art. 423 c.p.p., predisposto dalla legge al fine del necessario adeguamento dei contenuti imputativi ad elementi di fatto prima non emersi e non evocabile come implicita attestazione della legittimità di prassi dirette a perfezionare progressivamente imputazioni originariamente insufficienti (sulla natura della nullità v. CASSIBBA, F., [11], 134 ss.). La novella del 1999 sembra aver recepito tale ultimo orientamento, pur se lo sforzo di contenere il potere discrezionale di articolazione dell'imputazione non impedisce alla giurisprudenza di ritenere l'imputazione generica causa di mera irregolarità. Ne è conferma la sentenza, recentissima, con cui le Sezioni unite della Cassazione si sono pronunciate in argomento (Cass. pen., S.U., 20 dicembre 2007, Battistella, n. 5307/08, in *CED Cass.*, nn. 238239-238240, con nota critica di MAZZA, O., [39]). La Corte, invero, ha risolto la questione dell'imputazione generica in udienza preliminare affer-

mando che il giudice, in forza di un potere generale di controllo sull'imputazione, può e deve invitare il pubblico ministero alla specificazione dei contenuti imputativi prima di ordinare la regressione del procedimento; a tale epilogo può legittimamente giungere ove questo necessario adempimento non sia svolto, qualificandosi altrimenti in termini di abnormità il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero (Cass. pen., S.U., 20 dicembre 2007, *cit.* Sul concetto di abnormità si veda, per tutti, SANTALUCIA, G., [58]).

Ben diversa sarebbe stata la conclusione se l'innovazione fosse stata accompagnata dall'inserimento di una previsione sanzionatoria espressa nell'ambito dell'art. 417 c.p.p.

Si vuol dire, cioè, che per reprimere prassi non allineate al dettato positivo il legislatore avrebbe agito con maggiore efficacia se avesse introdotto un'espressa nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il caso dell'imputazione generica. «Solo così sarebbero state tacitate quelle voci che escludono la sussistenza di una causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio: anzi, la pretesa e perdurante lacuna normativa ha finito con fornire un implicito alibi per irrobustire l'orientamento giurisprudenziale in discorso» (così, testualmente, CASIBBA, F., [11], 140, nt. 109; in tal senso, già prima, GARUTI, G., [25], 361 e SPANGHER, G., [62], 188).

4. - LA MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE IN UDIENZA PRELIMINARE

La centralità dell'imputazione implica che lo sviluppo del processo può incidere anche sull'individuazione del fatto imputato. In ragione di ciò il legislatore non poteva non farsi carico, già in questa fase «preliminare» al giudizio, delle vicende dell'imputazione, dal momento che nel corso dell'udienza preliminare il fatto può risultare «diverso», può emergere un reato connesso o una circostanza aggravante. Così come può accadere che si configuri un fatto «nuovo», non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio.

Ora, se non è qui possibile approfondire le nozioni di fatto «diverso» e di fatto «nuovo» (tema complesso per i cui sviluppi si rinvia a CORDERO, F., [15], 454 ss.), esse rilevano sia per il corretto esercizio dell'azione penale, che per il diritto di difesa dell'imputato e per la selezione degli strumenti operativi più idonei alla sua tutela (per es. ricorso al giudizio abbreviato).

Il principio di correlazione tra accusa e decisione giurisdizionale, invero, non riguarda solo il dibattimento, bensì anche l'udienza preliminare, che si conclude con una statuizione sull'imputazione (sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio), vincolata al principio dell'immutabilità della contestazione posto a tutela del diritto dell'imputato di difendersi su quel fatto.

In ragione di ciò l'art. 423 c.p.p. dispone che nel caso in cui il fatto risulti diverso ovvero emergano un reato in concorso formale o un reato in continuazione o, ancora, una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente o al difensore qualora l'imputato sia assente o contumace (sull'art. 423 c.p.p. cfr. ANCA, C., [2], 43; BLAIOTTA, R., [3], 1002; BRICCHETTI, R.-PISTORELLI, L., [6], 174; CORDERO, F., [16], 921; FRIGO, G., [24], 639; GARUTI, G., [25], 251; RETICO, V.,-ASTARITA, S., [53], 1940; RAFARACI, T., [48], 480 ss.; REYNAUD, G., [51], 309; VALENTINI, C., [63], 438). In dette ipotesi il legislatore ha ritenuto sufficiente che l'imputato o il suo difensore ricevano in udienza la contestazione delle nuove evenienze e siano messi in condizione di difendersi e di fare le scelte che l'udienza consente (ad es. richiesta di giudizio abbreviato o richiesta di applicazione della pena).

Nel caso, invece, di ampliamento o di totale modifica dell'accusa per un fatto nuovo procedibile d'ufficio, il pubblico ministero può porre mano alla contestazione solo qualora vi sia il consenso dell'imputato e la successiva autorizzazione

del giudice. La previsione della necessità del consenso dell'imputato risponde alla duplice esigenza di consentire l'azione per un fatto per il quale essa non era stata esercitata e di evitare il pregiudizio al diritto di difesa per una contestazione inattesa; con la conseguenza che in caso di assenza dell'imputato o di mancanza del consenso gli atti devono essere restituiti per l'esercizio dell'azione nelle forme ordinarie.

Va sottolineato, poi, che nell'udienza preliminare non è prevista la concessione di un termine a difesa in caso di modificazione dell'imputazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 519, comma 1, c.p.p. per le contestazioni suppletive in dibattimento, e ciò perché se l'imputato non è presente all'udienza, la modifica dell'imputazione sia comunicata al difensore. L'imputato, invero, conoscerà il fatto addebitato attraverso il decreto di rinvio a giudizio e potrà disporre del tempo necessario ad una adeguata difesa (in tema di modifica dell'imputazione in udienza preliminare e notifica al contumace cfr. la sentenza della Corte costituzionale del 21 novembre 2006, n. 384, con la quale è stata dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice dell'udienza preliminare di disporre la notificazione all'imputato contumace del verbale di udienza che recepisce la modifica dell'imputazione, mediante contestazione di una circostanza aggravante sulla base degli stessi atti posti a fondamento dell'esercizio dell'azione penale. Ciò perché l'eventuale preclusione ai riti alternativi trova causa nelle determinazioni dell'imputato, di rimanere contumace e di non conferire al difensore una procura speciale per la richiesta del rito alternativo. In dottrina critica l'interpretazione fornita dalla Corte proponendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 423 c.p.p. GRILLI, C., [29], 4515).

5. - LA MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE NEL GIUDIZIO ABBREVIATO

Il tema della modifica dell'imputazione a seguito delle novità introdotte dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479 ha interessato anche il giudizio abbreviato: in uno con la possibilità di procedere ad integrazioni probatorie, il legislatore ha dovuto disciplinare la situazione che si determina con una contestazione suppletiva per il caso in cui il fatto risulti diverso o emergano reati connessi o circostanze aggravanti, se non addirittura un fatto nuovo.

In tutte queste ipotesi è fatta salva l'applicabilità dell'art. 423 c.p.p. e la facoltà dell'imputato di «uscire» dal rito. Venuto meno il divieto di applicabilità al giudizio abbreviato dell'art. 423 c.p.p., il rito subisce le eccezioni previste, rispettivamente, nell'ultima parte degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, c.p.p., quanto alle situazioni descritte nel primo comma dell'art. 423 c.p.p.

La *ratio* sottesa alle due ipotesi è la medesima: la modifica dell'imputazione rimette all'imputato la scelta se proseguire o meno con un rito «a prova contratta».

Con l'art. 441 *bis* c.p.p. – introdotto con legge 5 giugno 2000, n. 144 – il legislatore ha ulteriormente ampliato le garanzie riconosciute all'imputato nell'ambito del giudizio abbreviato, specificamente nel caso in cui il pubblico ministero, a seguito dell'attività di integrazione probatoria disposta ai sensi dell'art. 438, comma 5, e 441, comma 5, c.p.p., proceda alla modifica dell'imputazione.

L'ipotesi della rinuncia al rito non era prevista dalla disciplina delle nuove contestazioni nel giudizio abbreviato introdotta dalla legge n. 479 del 1999, che consegnava l'imputato, nel caso di modifica dell'imputazione sulla base delle risultanze dell'integrazione probatoria, ad una posizione di assoluta soggezione, privo della possibilità di reazione e, in particolare, del potere di revocare la scelta del rito.

Né la situazione era omologabile a quella che si determina nel caso di modifiche dell'imputazione in dibattimento, perché

l'imputato non rinuncia ad alcuna garanzia; l'istruzione si svolge nel pieno contraddittorio delle parti; il giudice terzo vigila sul rispetto delle regole processuali e può attivare poteri istruttori *ex officio* solo come *extrema ratio*. Nel giudizio abbreviato, invece, proprio perché l'imputato rinuncia a queste garanzie, la mutazione dell'imputazione lo poneva in una situazione tale da impedirgli qualsiasi possibilità di «contro-mossa» (in tal senso cfr. BONZANO, C., [4], 752).

Di qui la soluzione, auspicata dalla dottrina, della novella del 2000 (l. n. 144) che ha inserito l'art. 441 *bis* c.p.p. con la previsione della rinunciabilità al rito nel caso di modifica dell'imputazione.

La norma non è però di agevole interpretazione.

In primo luogo, ne va individuato l'esatto campo di operatività, precisando che la sua applicazione è limitata ai soli casi di modifica della imputazione previsti dall'art. 423, comma 1, c.p.p. In termini più chiari, il ricorso all'art. 441 *bis* c.p.p. è subordinato alla sussistenza di due condizioni: per un verso, la definizione del giudizio abbreviato deve essere preceduta da un'attività di integrazione probatoria richiesta dall'imputato (art. 438, comma 5, c.p.p.) o disposta di ufficio dal giudice (art. 441, comma 5, c.p.p.), poiché nel caso di giudizio svolto «allo stato degli atti» risulta preclusa l'applicabilità dell'art. 423 c.p.p. (art. 441, comma 1, c.p.p.); per altro verso è necessario che il pubblico ministero, a seguito dell'attività istruttoria, proceda a nuove contestazioni, limitatamente, però, alle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 423 c.p.p., dovendosi escludere che l'art. 441 *bis* c.p.p. possa operare nel caso di contestazione di un fatto nuovo (art. 423, comma 2, c.p.p.) rispetto al quale la disciplina dell'art. 441 *bis* c.p.p. è inconfidente.

Invero, per questa evenienza, e specificamente per il caso in cui il fatto nuovo si aggiunga a quello contestato, la disciplina si muove in conformità a quanto previsto negli artt. 423, comma 2, e 518 c.p.p. E ciò perché, se il pubblico ministero chiede di proseguire per il fatto nuovo nello stesso giudizio, il consenso alla «modifica» equivale al consenso al rito.

Dunque, l'art. 441 *bis* c.p.p. affida all'imputato la scelta tra giudizio abbreviato e prosecuzione del processo con le forme del rito ordinario. Perciò appare evidente che, in tal caso, il consenso non riguarda la contestazione, ma la perseguibilità del rito nelle forme già scelte (per una completa trattazione del tema cfr. MAFFEO, V., [37], 308-310).

Quanto al meccanismo offerto all'imputato per la scelta tra le diverse opzioni, va osservato che, ai sensi dell'art. 441 *bis* c.p.p., subito dopo la contestazione «suppletiva», l'imputato, se presente, può rinunciare al giudizio abbreviato. Fuori da questa ipotesi, l'imputato ed il suo difensore possono chiedere un termine a difesa – a meno che non siano già in grado di articolare una richiesta di ammissione di nuovi mezzi di prova – oppure non formulare alcuna istanza, consentendo che il giudizio abbreviato prosegua allo stato degli atti.

Si è così colmata una lacuna della disciplina originaria del «nuovo» giudizio abbreviato, determinata dal rinvio alle regole dell'udienza preliminare che, nella stessa situazione, non contemplano un diritto al termine. Invero, se per quell'udienza la mancata previsione di un termine a difesa è giustificata dalla natura della stessa e dalle ampie possibilità di elaborazione probatoria e di messa a punto delle strategie difensive nel dibattimento, non così poteva dirsi per il giudizio abbreviato, aperto ad una sentenza di condanna potenzialmente definitiva (in tal senso cfr. NEGRI, D., [42], 687; nonché CATALANO, E., [12], 134 e FRIGO, G., [24], 649).

Se l'imputato decide di proseguire con le forme del rito abbreviato, egli ed il suo difensore possono chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, anche oltre i limiti fissati dall'art. 438, comma 5, c.p.p., sempre che l'attività di integrazione probatoria si riferisca ai fatti oggetto delle «contestazioni suppletive», non operando, in questo caso, i requisiti della «necessità ai fini della decisione» e della «compatibilità con le finalità di economia processuale» proprie del rito abbreviato (in

tal senso anche BRICCHETTI, R., [5], 51 e NEGRI, D., [42], 688). Nel caso, invece, in cui l'imputato chieda che si proceda con le forme del rito ordinario, il giudice revoca l'ordinanza con la quale era stato disposto il giudizio abbreviato e dà corso all'udienza preliminare o alla sua prosecuzione. Più precisamente, fissa l'udienza ogniqualvolta la trasformazione del rito sia stata preceduta da una richiesta di sospensione del giudizio abbreviato; ne ordina, invece, la prosecuzione quando l'imputato abbia chiesto il giudizio ordinario immediatamente dopo la nuova contestazione (così, ORLANDI, R., [44], 593). Più problematica è la situazione nel caso di assenza dell'imputato, dato l'espresso richiamo contenuto nell'art. 441 *bis* c.p.p. alle forme di contestazione disciplinate nell'art. 423, comma 1, c.p.p. Nell'udienza preliminare, invero, la «diversa» contestazione al difensore è consentita in quanto essa non pregiudica le potenzialità probatorie dell'imputato, che conosce dell'imputazione attraverso il decreto di citazione a giudizio, presupposto di ogni sua ulteriore iniziativa probatoria. Se si applicasse questo schema operativo al giudizio abbreviato si paleserebbero forti dubbi di legittimità costituzionale, ancor più gravi di quelli già proposti per le contestazioni suppletive nell'udienza preliminare (sul punto cfr. FILIPPI, L., [21], 194; MOSCARINI, P., [40], 338), dal momento che la contestazione avviene *nel e per* il giudizio, non *nell'*udienza. Sicché, a nostro avviso, a voler ritenere possibile la contestazione suppletiva nel rito abbreviato all'imputato assente o contumace, occorre aver riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 520 c.p.p. prevista per il dibattimento. La soluzione dà contenuto alle clausole di salvaguardia «in quanto applicabili» di cui è disseminata la disciplina del giudizio abbreviato, vendendosi, nella fattispecie, in tema di giudizio e non di controllo sull'esercizio dell'azione penale.

Del resto è implicitamente desumibile dalla lettera di queste disposizioni che le attività integrative dell'imputazione si riferiscono alla situazione di presenza dell'imputato, il che rafforza la tesi dell'applicazione analogica, nei casi di assenza o contumacia, delle disposizioni di cui all'art. 520 c.p.p.

6. - LA MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE IN DIBATTIMENTO

Principio fondamentale inerente la fase del giudizio – sancito dall'art. 521 c.p.p. – è quello della *correlazione tra accusa e sentenza*, in virtù del quale il giudice non può pronunciarsi su un fatto diverso da quello che ha formato oggetto dell'imputazione.

Il principio di correlazione scandisce un rapporto di indispensabile collegamento e strumentalità tra la pretesa punitiva espressa nell'imputazione e la descrizione del fatto contenuta nella sentenza, con la conseguenza che, ove l'imputazione non sia stata correttamente adeguata alle risultanze processuali, al giudice è fatto obbligo di trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie.

La originaria imputazione, contenuta nell'atto di esercizio dell'azione, è perfettibile perché fisiologicamente influenzata dagli sviluppi istruttori. In particolare, se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso o se emerge un reato concorrente o una circostanza aggravante, il pubblico ministero, sempre che non si determini la competenza di un giudice superiore, modifica l'imputazione procedendo alla contestazione all'imputato presente ovvero chiedendo che il relativo verbale sia notificato all'imputato contumace o assente (artt. 516 e 517 c.p.p.).

Se il dibattimento è il luogo privilegiato di formazione della prova, non sorprende che l'imputazione, costruita all'esito delle indagini e cristallizzata in uno degli atti tipici di esercizio dell'azione, possa essere modificata, fermo restando il diritto dell'imputato di richiedere l'ammissione di nuove prove, al cui esercizio è funzionale la previsione della sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta.

Per il caso in cui gli indicati mutamenti dell'imputazione comportino l'attribuzione della cognizione al tribunale in composizione collegiale invece che al tribunale in composizione monocratica o implicino la necessità dell'udienza preliminare, si è prevista la possibilità di rilevare o eccepire, entro un termine dato, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice o sul passaggio dall'udienza preliminare (art. 516, commi 1 *bis* e 1 *ter*).

Se, poi, si ha l'emersione di un fatto nuovo procedibile d'ufficio, il pubblico ministero è tenuto a procedere nelle forme ordinarie, salvo che l'imputato presente non accetti la contestazione e sempre che la contestazione non sia di pregiudizio alla rapida celebrazione del dibattimento; anche in tale ipotesi l'imputato ha il diritto di chiedere l'ammissione di nuove prove (art. 518 c.p.p.).

Ambidue le disposizioni sulla modifica dell'imputazione per diversità del fatto o per ricorrenza di un reato concorrente o di una circostanza aggravante fanno riferimento alle sopravvenienze istruttorie, esordendo l'una – art. 516 – con l'inciso «se nel corso dell'istruzione dibattimentale» e l'altra – art. 517 – con l'inciso «qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale», dai quali si desume che il meccanismo è previsto per tener conto delle evoluzioni istruttorie e non per porre riparo a preesistenti errori di costruzione. Ciononostante nella giurisprudenza di legittimità si formarono due opposti indirizzi: l'uno che riteneva illegittima la modifica dell'imputazione fatta in dibattimento ma prima dell'inizio dell'istruzione (Cass., sez. III, 14 giugno 1999, n. 10551, in *CED Cass.*, n. 214630; Cass., sez. III, 22 marzo 1996, n. 4912, in *CED Cass.*, n. 205460); l'altro che ne postulava la correttezza (Cass., sez. IV, 28 gennaio 2004, n. 21085, in *CED Cass.*, n. 229807; Cass., sez. IV, 19 febbraio 2004, n. 18660, in *CED Cass.*, n. 228357; Cass., sez. VI, 30 novembre 2006, n. 40249, in *CED Cass.*, n. 234662).

Il contrasto fu risolto dalle Sezioni unite, che riconobbero la legittimità delle modifiche dibattimentali dell'imputazione sulla base soltanto dei risultati informativi delle indagini preliminari, valutando la tesi contraria come espressione di un formalismo esasperato ed ingiustificato, data l'assenza di violazione del diritto di difesa dell'imputato, a cui comunque era ed è riconosciuto il diritto alla tempestiva conoscenza degli elementi posti a base della nuova contestazione, secondo quanto disposto dagli artt. 430, comma 2, 431, 433, comma 2, 466 c.p.p. (Cass., S.U., 28 ottobre 1998, Barbagallo, in *Cass. pen.*, 1999, 338). Questa posizione interpretativa si avvale delle argomentazioni di alcune decisioni della Corte costituzionale a proposito del riconoscimento di un pieno diritto alla prova in caso di modifica dell'imputazione (v. C. cost., sentenza n. 241 del 3 giugno 1992, in *Giur. cost.*, 1992, 1857 ss., con nota di SCAPARONE, M., [61] e del diritto dell'imputato di accesso al patteggiamento anche in riguardo al reato concorrente contestato in dibattimento o al reato modificato per diversità del fatto (C. cost., sentenza n. 265 del 30 giugno 1994, in *Giur. cost.*, 1994, 2153 ss., con nota di RETICO, V., [52]).

L'impostazione non ha persuaso parte della dottrina (DI BINTONTO, L., [18], 2136), secondo cui, se fosse consentito al pubblico ministero il continuo rimaneggiamento dell'imputazione sulla base degli stessi elementi acquisiti nella fase preliminare, si svilirebbe la plausibilità logica dell'imputazione e si riconoscerebbe implicitamente che essa risponde ad una «scelta discrezionale tra più opzioni tutte possibili, fisionomia questa difficilmente compatibile con il principio di obbligatorietà dell'azione penale». Altra dottrina, ancora, ha dissenso ritenendo che la tardiva modifica dell'imputazione integri un'ipotesi di nullità *ex art.* 178, comma 1, lett. c) c.p.p., dal momento che l'imputazione garantisce nel corso dell'udienza preliminare il corretto esercizio del diritto di difesa e può determinare l'imputato alla scelta del rito abbreviato; ha così concluso che si sarebbe dovuto assicurare all'imputato la restituzione nei termini per definire il giudizio appunto con le forme del rito abbreviato (NACAR, B., [41], 589 ss.).

Questi rilievi critici non hanno impedito alla pronuncia delle Sezioni unite di trovare conferma nella giurisprudenza delle singole sezioni pur dopo le modifiche normative introdotte dalla legge Carotti in tema di udienza preliminare e di accesso ai riti premiali. È stato affermato, invero, che l'art. 522 c.p.p., nel prevedere la nullità della sentenza per difetto di contestazione, e specificamente per l'inosservanza delle disposizioni sulle nuove contestazioni in dibattimento, non definisce «assoluta» la nullità (Cass., sez. II, 7 febbraio 2006, n. 10524, in *CED Cass.*, n. 233802). Ciò significa che, in forza della previsione d'ordine generale, la violazione delle norme sulle nuove contestazioni potrebbe dare luogo a nullità assoluta a condizione che si ravvisi una violazione delle regole concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale o dei diritti difensivi o del contraddittorio. A ben vedere, però, le nuove contestazioni all'inizio del dibattimento non ledono il potere di iniziativa del pubblico ministero, che, al contrario, lo esercita, né comprimono i diritti di difesa o svalutano il contraddittorio, dal momento che l'imputato ha in ogni modo cognizione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, può chiedere l'ammissione di nuove prove, può avere accesso al patteggiamento o all'oblazione, mentre la preclusione per il giudizio abbreviato è connotata comune a tutte le ipotesi di contestazione dibattimentale, pur se formulate nel corso dell'istruzione dibattimentale.

Non è mancato, tuttavia, un orientamento minoritario che ha valorizzato il dato letterale delle disposizioni codicistiche traendo spunto dal mutamento del quadro normativo intervenuto *medio tempore*. Si è così affermato che le norme non si prestano ad interpretazioni estensive dato che il riferimento all'istruzione dibattimentale pone un vincolo assoluto senza il quale le contestazioni dibattimentali sono illegittime per violazione del diritto di difesa. Ragionando diversamente, si è detto, l'imputato è espropriato della possibilità di una difesa anticipata e di fare richiesta di riti alternativi previa conoscenza tempestiva e puntuale dell'intesa estensione dell'imputazione (Cass., sez. VI, 22 marzo 2000, n. 6251, in *CED Cass.*, n. 216313). Si è poi messo in evidenza che il diritto all'udienza preliminare è ora configurato come diritto imprescindibile, così come il giudizio abbreviato è stato trasformato da semplice «aspettativa» in «diritto»; e che il patteggiamento non è più richiedibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, come era possibile prima delle modifiche della cd. legge Carotti, ma trova nel momento delle conclusioni delle parti in udienza preliminare il limite di preclusione, fatta eccezione, ovviamente, per i casi di giudizio direttissimo. Sono, questi, indici di una diversa volontà legislativa, in base alla quale le nuove contestazioni non possono che avere origine dall'istruzione dibattimentale, con conseguente nullità della sentenza se le contestazioni siano modificate all'inizio del dibattimento e prima della fase istruttoria.

Di queste obiezioni si è di recente fatta carico la Corte di cassazione (sez. V, 20 giugno 2006, n. 32797, Battilana, in *Cass. pen.*, 2007, 1500, con nota di SANTALUCIA, G., [59]). Essa ha in particolare affermato che la c.d. legge Carotti non ha fatto del diritto all'udienza preliminare un «diritto imprescindibile» in riferimento al fatto diverso e al reato concorrente (o al reato circostanziato) contestati in dibattimento perché la disposizione secondo cui deve darsi luogo alla regressione del procedimento, «se il reato risulta tra quelli per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta», non può che regolare i casi in cui l'imputato sia stato tratto a giudizio mediante citazione diretta per il reato originariamente contestato. Restano invece fuori dall'ambito di operatività dell'obbligo di regressione i casi in cui il rinvio a giudizio sia stato disposto a seguito dell'udienza preliminare sempre con riguardo al fatto di reato originariamente contestato, essendo evidente che, rispetto ad un reato concorrente o al reato diverso contestato in dibattimento, l'udienza preliminare non si è potuta te-

nere, perché tali ipotesi criminose non erano state formulate e per esse era impossibile lo svolgimento dell'udienza preliminare. Deve allora ritenersi che, se per il reato originariamente contestato v'è stata l'udienza preliminare, la regressione è in ogni caso impedita. Essa è pertanto meramente eventuale, a dimostrazione che la disciplina non è stata articolata in diretto riferimento al nuovo reato, per fatto diverso o per reato concorrente; dovendosi altrimenti avere in ogni caso la regressione, perché sarebbe impensabile un'udienza preliminare per il reato modificato o per il reato concorrente.

Per quanto concerne poi la pretesa violazione dei diritti della difesa, la Corte si è avvalsa del richiamo ad alcune pronunce della giurisprudenza costituzionale. Il riferimento è innanzitutto alla dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 521 bis c.p.p., «in relazione agli artt. 516 e 517 dello stesso codice, nella parte in cui prevede che in caso di nuove contestazioni in dibattimento – e, in particolare, di contestazione di una circostanza aggravante ex art. 517 c.p.p. – il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per i quali deve essere celebrata l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, e non anche nell'ipotesi in cui per il reato originariamente contestato l'udienza preliminare era prevista e si è ritualmente tenuta» (Corte cost., ordinanza 26 novembre 2002, n. 486, in *Cass. pen.*, 2003, 856 ss.). Qui la Corte costituzionale, sulla premessa che la contestazione tardiva interferisce con la libertà dell'imputato di determinarsi in ordine ai riti premiali, ha distinto la tematica del patteggiamento da quella del giudizio abbreviato, ammettendo per il primo, che non richiede particolari procedure e si presta ad essere adottato in qualsiasi fase del procedimento, la restituzione nel termine nel corso del dibattimento, e rilevando invece, per il secondo, l'inconciliabilità con la fase del dibattimento. Ed ancora alla decisione in cui, configurato in termini di diritto l'accesso al rito abbreviato, la Corte costituzionale non ha ravvisato ostacoli a che sia lo stesso giudice del dibattimento a disporre e celebrare il giudizio abbreviato, soluzione apprezzabile per la conformità alle finalità di economia processuale del giudizio abbreviato, in coerenza con il principio della ragionevole durata del processo (Corte cost., sentenza 23 maggio 2003, n. 169, in *Giur. cost.*, 2003, 3134, con nota di VELANI, L.G., [65]). Ed infine alla dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 521 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando, a seguito della contestazione di un fatto diverso o di un reato concorrente in relazione a fatti che già risultavano dagli atti di indagine, il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. In quest'occasione la Corte, richiamata la propria giurisprudenza, ha affermato che, a prescindere dall'attualità della soluzione della restituzione nel termine in tema di giudizio abbreviato, «la richiesta di trasmissione degli atti al pubblico ministero è comunque incongrua rispetto ad un sistema ora complessivamente improntato, per esigenze di speditezza e di economia, all'opposto principio di non regressione del procedimento» (ordinanza 16 giugno 2005, n. 236, in *Giur. cost.*, 2005, 2045, con nota di FIORIO, C., [22]). Il principio della ragionevole durata del processo, pertanto, impedisce le regressioni del procedimento non fondate sull'apprezzamento concreto di violazioni delle prerogative difensive non altrimenti tutelabili, ed è alla base della rinnovata considerazione della validità della soluzione accolta dalle Sezioni unite.

7. - FONTI NORMATIVE

Art. 24, 111 e 112 Cost.; artt. 231, 299, 445 e 477 c.p.p. 1930; artt. 21, 22, comma 3, 50, 60, 63, 65, 178, 187, 190, 292, 326, 335, 369, 375, 405, 409, 415, 415 bis, 416, 417, 423, 438, 441,

441 bis, 467, 495, 606, 507, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 550, 636, 648, 649 c.p.p. 1988; art. 18 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (*Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche*); art. 2 octies l. 5 giugno 2000, n. 144 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato*).

8. - BIBLIOGRAFIA

[1] AMODIO, E., *Lineamenti della riforma*, in *Giudice unico e garanzie difensive*, a cura di E. Amodio e N. Galantini, Milano, 2000; [2] ANCA, C., *Udienza preliminare*, in *Dig. pen.*, XV, Torino, 1999; [3] BLAIOTTA, R., *sub. art. 423*, in *Codice di procedura penale commentato. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, V, Milano, 2003, 1002; [4] BONZANO, C., *Note critiche sul nuovo giudizio abbreviato*, in *Giur. mer.*, 2000, 735; [5] BRICCHETTI, R., *Contestazioni suppletive: «slalom» all'abbreviato*, in *Guida dir.*, 2000, n. 22., 48; [6] BRICCHETTI, R.-PISTORELLI, L., *L'udienza preliminare*, Milano, 2004; [7] CAIANIELLO, M., *Alcune considerazioni in tema di imputazione formulata in modo alternativo*, in *Cass. pen.*, 1997, 2468; [8] CAPRIOLI, F., *L'archiviazione*, Napoli, 1994; [9] CAPRIOLI, F., *Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimento contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Padova, 2000; [10] CARNELUTTI, F., *Principi del processo penale*, Napoli, 1970; [11] CASSIBBA, F., *L'udienza preliminare*, Milano, 2005; [12] CATALANO, E., *Il giudizio abbreviato*, in *Giudice unico e garanzie difensive*, a cura di E. Amodio e N. Galantini, Milano, 2000; [13] CESARI, C., *Modifica dell'imputazione e poteri del giudice dell'udienza preliminare*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1994, 293; [14] CONSO, G., *Accusa e sistema accusatorio (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958; [15] CORDERO, F., *Procedura penale*, Milano, 2006; [16] CORDERO, F., *Procedura penale*, Milano, 1995; [17] DI BITONTO, M.L., *Richiesta di rinvio a giudizio con capi di imputazione generici*, in *Dir. pen. e processo*, 1999, 1021; [18] DI BITONTO, M.L., *La modifica dell'imputazione nel dibattimento: problemi interpretativi e soluzioni possibili*, in *Giur. cost.*, 1999; [19] DI CHIARA, G., *Il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale*, in FIANDACA, G.-DI CHIARA, G., *Una introduzione al sistema penale*, Napoli, 2003; [20] DOMINIONI, O., *Imputazione (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970; [21] FILIPPI, L., *Commento all'art. 19 della legge n. 479 del 1999*, in *Dir. pen. e processo*, 2000; [22] FIORIO, C., *Vicende dell'imputazione e giudizio abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2005, 2053; [23] FOSCHINI, G., *Sistema di diritto processuale penale I*, Milano, 1965; [24] FRIGO, G., *sub. art. 423 c.p.p.*, in *Comm. c.p.p. Chiavario*, IV, Torino, 1990; [25] GARUTI, G., *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Padova, 1996; [26] GIOSTRA, G., *Archiviazione*, in questa *Enciclopedia*, II, 1991; [27] GREVI, V., *Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, 1274; [28] GRIFFO, M., *I poteri del giudice dell'udienza preliminare in caso di richiesta di rinvio a giudizio non determinata quanto alla descrizione del fatto oggetto di imputazione*, in *Cass. pen.*, 2007, 3784; [29] GRILLI, C., *Nuove contestazioni all'imputato contumace nell'udienza preliminare e diritto alla conoscenza dell'imputazione*, in *Cass. pen.*, 2007, 4515; [30] GROSSO, D., *L'udienza preliminare*, Napoli, 1991; [31] IASEVOLI, C., *L'apparente indeterminatezza della funzione di controllo del giudice dell'udienza preliminare*, in *Quaderni di scienze penalistiche*, n. 2, Napoli, 2006; [32] ILLUMINATI, G., *Giudizio*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova, 2006; [33] INZERILLO, G., *Imputato e imputazione*, in *Dig. pen.*, *Aggiornamento*, 2005; [34] LEO, G., *Imputazione gene-*

rica e poteri del giudice dell'udienza preliminare, in *Dir. pen. e processo*, 2004, 1495; [35] LEONE, G., *Trattato di diritto processuale penale*, I, Napoli, 1961, 255; [36] LOZZI, G., *Favor rei e processo penale*, 1978; [37] MAFFEO, V., *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 2004; [38] MAFFEO, V., *La crisi dei principi della giurisdizione nella imputazione alternativa*, in *Pol. dir.*, 1999, 157; [39] MAZZA, O., *Imputazione e «nuovi poteri» del giudice dell'udienza preliminare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008; [40] MOSCARINI, P., *Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione quasi completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Padova, 2000; [41] NACAR, B., *Limiti cronologici per la modifica dell'imputazione*, in *Giur. it.*, 2000, 589 ss.; [42] NEGRI, D., *Garanzie dell'imputato e modifica dell'accusa*, in *Dir. pen. e processo*, 2000, 688; [43] NUVOLONE, P., *Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale*, Milano, 1943; [44] ORLANDI, R., *Sub. art. 27 L. 16.12.1999 n. 479*, in *Legisl. pen.*, 2000, 443; [45] PANZAVOLTA, M., *L'imputazione difettosa nel decreto di rinvio a giudizio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 357; [46] PERCHINUNNO, V., *Imputazione*, in questa *Enciclopedia*, V, 1989; [47] PISANI, M., *In tema di «imputazione alternativa»*, in *Indice pen.*, 1979, 505; [48] RAFARACI, T., *Le nuove contestazioni*, Milano, 1996; [49] RAFARACI, T., *Nullità*, in *Enc. dir. Agg. II*, Milano, 1998, 607; [50] RAFARACI, T., *L'accertamento tardivo degli addebiti contestati*, in *Dir. proc. pen.*, 1997, 329; [51] REYNAUD, G., *I mutamenti dell'imputazione*, in *Giudizio ordinario. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, a cura di M. Chiavario ed E. Marzaduri, Torino, 2002, 309; [52] RETICO,

V., *Contestazioni suppletiva e limiti cronologici per il dibattimento*, in *Giur. cost.*, 1994, 2163; [53] RETICO, V.,-ASTARITA, S., *sub. art. 423 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 2006, 1940; [54] RICCIO, G., *Fatto e imputazione*, in *Quaderni di scienze penalistiche*, Napoli, 2005, 24; [55] RICCIO, G., *Ma cos'è l'udienza preliminare?*, in *Dir. giust.*, 2004, n. 19, 11; [56] ROMANO, A.M., *Declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio*, in *Giur. it.*, 1993, II, 707; [57] RUGGIERI, F., *La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari*, Milano, 1996; [58] SANTALUCIA, G., *L'abnormità dell'atto processuale penale*, Padova, 2003; [59] SANTALUCIA, G., *Le modifiche dibattimentali dell'imputazione senza istruzione: una conferma all'orientamento delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2007, 1495; [60] SCALFATI, A., *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei*, in *Cass. pen.*, 2000, 2812; [61] SCAPARONE, M., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Comm. breve dir. proc. pen. Conso-Grevi*, Milano, 2006, 467 ss.; [62] SPANGHER, G., *Il processo penale dopo la «legge Carotti»*, sub artt. 17-18, in *Dir. pen. e processo*, 186; [63] VALENTINI, C., *Imputazione e giudice dell'udienza preliminare*, in *Giur. it.*, 2002, 438; [64] VARRASO, G., *Omessa o insufficiente descrizione dell'imputazione, nullità della vocatio in iudicium e autorità competente alla rinnovazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 333; [65] VELANI, L.G., *Sindacabile in dibattimento la decisione del giudice che in precedenza abbia rigettato l'istanza di giudizio abbreviato subordinato all'integrazione probatoria*, in *Giur. cost.*, 2003, 3134.

VANIA MAFFEO